

Assegni familiari e relativo contributo

Per le aziende esercenti attività industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della [legge 25 luglio 1956, n. 860](#), e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) Assegni settimanali (33/a).

(ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto:

Dirigenti, impiegati ed operai:

Per ciascun figlio.	L. 1.140
Per il coniuge.	— 828
Per ciascun ascendente.	— 330

B) Contributo

(a carico del datore di lavoro).

Misura:

a) per gli operai agricoli addetti alle colture e all'allevamento del bestiame esclusi quelli comunque addetti alle macchine mosse da agenti inanimati: lire 110,10 per giornata di lavoro;

b) per tutte le altre categorie: 17,50 per cento sulla retribuzione lorda [\(33/b\)](#).

C) *Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo.*

Lire 500 giornaliera.